CONVENZIONE TRA AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA	
SPECIALIZZAZIONE G. BROTZU E L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA	
LOCALE DEL SULCIS IGLESIENTE PER L'EROGAZIONE DI	
PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI DIRIGENTI MEDICI SPECIALISTI	
IN CARDIOLOGIA. VALIDITÀ DAL 01.03.2025 AL 28.02.2026.	
TRA	
L'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu di seguito	
denominata ARNAS, con sede legale in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi, n. 1,	
c.a.p. 09124, C.F. e P.IVA 02315520920, nella persona del Direttore Generale	
Dott.ssa Agnese Foddis	
e	
L'Azienda Socio-Sanitaria Locale del Sulcis Iglesiente, di seguito denominata	
ASL Sulcis Iglesiente, con sede legale in Carbonia Via Dalmazia n. 83, C.F. e	
P.IVA 01620480911, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Giuliana	
Campus	
PREMESSO CHE	
- In riferimento all'attribuzione delle risorse di cui alla Legge Regionale n. 17 del	
19.12.2023, art. 5, comma 24, la ASL Sulcis Iglesiente, per assicurare i livelli	
essenziali di assistenza nelle more delle procedure di assunzione di nuovo personale	
e al fine di garantire il funzionamento del Punto Nascita del P.O. CTO di Iglesias,	
ha chiesto all'ARNAS la disponibilità alla stipula di una convenzione per	
prestazioni professionali di Cardiologia erogare da Dirigenti Medici;	
- all'interno dell'ARNAS vi sono le professionalità richieste e che i	
Direttori/Responsabili delle Strutture coinvolte hanno espresso parere favorevole;	
- dalla stipula della convenzione non deriva nessun obbligo da parte dell'ARNAS,	

pertanto, le attività potranno essere garantite a favore della ASL Sulcis Iglesiente,	
previa acquisizione della disponibilità da parte dei Dirigenti Medici interessati e a	
 condizione che vengano soddisfatte prioritariamente le esigenze dell'Azienda di	
appartenenza.	
TUTTO CIÒ PREMESSO	
 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
 Art. 1	
 OGGETTO	
 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.	
 L'oggetto della convenzione è rappresentato dalle prestazioni professionali erogate	
dai Dirigenti Medici dell'ARNAS, specialisti in Cardiologia, a favore della ASL	
 Sulcis Iglesiente, previa acquisizione della loro disponibilità.	
 Art. 2	
MODALITA' PRESTAZIONI	
 Le prestazioni oggetto del presente accordo, per un totale di massimo 240 ore	
 mensili, verranno espletate dai Dirigenti Medici a tal fine individuati, ai sensi	
 dell'art. 91 del CCNL dell'Area Sanità 2019-2021, al di fuori dell'impegno di	
 servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per	
 l'attività istituzionale di competenza dell'ARNAS e nel limite complessivo massimo	
di impegno lavorativo settimanale, riposo giornaliero, riposo settimanale e	
quant'altro previsto dalla vigente normativa.	
 Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria	
 responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa	
vigente, in particolare in materia di orario di lavoro ai sensi della Legge 30 ottobre	
 2014 n. 161.	

La piena osservanza di detto obbligo di legge, sarà garantito dalle intese che	
 intercorreranno tra i Direttori/Responsabili delle Strutture coinvolte dell'ARNAS e	
 della ASL Sulcis Iglesiente.	
Art. 3	
TARIFFE E RENDICONTAZIONE	
Stante l'obiettivo strategico che la ASL Sulcis Iglesiente intende perseguire, come	
da Decreto Legge n. 34 del 30.03.2023, art. 11, comma 1, per le prestazioni oggetto	
 della presente convenzione corrisponderà all'ARNAS euro 100,00/ora lorde oltre	
IRAP per ciascun Dirigente Medico, oltre al rimborso delle spese di viaggio che	
verrà liquidato nella misura prevista dall'attuale normativa per i dipendenti pubblici	
per l'utilizzo del mezzo proprio. Il compenso mensile lordo risultante dal computo	
delle ore, verrà corrisposto all'ARNAS, per la successiva attribuzione ai dipendenti	
che hanno garantito le attività.	
L'avvenuta esecuzione delle attività sarà documentata mensilmente dagli specialisti	
 dell'ARNAS, mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento	
 attestante le ore effettuate (rendiconto mensile dell'attività svolta) validata dalla	
 ASL Sulcis Iglesiente.	
Sulla base della rendicontazione validata, la ASL Sulcis Iglesiente emetterà l'ordine	
entro 7 giorni dalla ricezione del rendiconto mensile, tramite il Nodo Smistamento	
Ordini (NSO), per consentire l'emissione di regolare fattura da parte dell'ARNAS	
che provvederà all'emissione della relativa fattura mensile nel termine di 7 giorni	
dalla ricezione dell'ordine elettronico.	
I pagamenti verranno effettuati dalla ASL Sulcis Iglesiente dietro presentazione di	
relativa fattura emessa dall'ARNAS entro il termine di sessanta giorni dal	
ricevimento delle fatture.	

Art. 4	
ONERI ASSICURATIVI	
Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso te	erzi, nonché per
infortunio e infortunio in itinere, sono a totale carico dell'ASL Sul	cis Iglesiente, ivi
compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi alle attivit	à che i Dirigenti
Medici porranno in essere.	
Art. 5	
DURATA E RECESSO	
La presente convenzione decorre dal 01.03.2025 ed avrà validità fi	no al 28.02.2026,
eventualmente rinnovabile, previo accordo scritto tra le parti. Il rin	novo tacito non è
consentito. Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momen	ito dalla presente
convenzione con preavviso di 15 giorni, notificato mediante	posta elettronica
certificata. In caso di recesso, l'ARNAS avrà il diritto di consegui	re il corrispettivo
per le ore effettivamente rese sino alla data di efficacia della	dichiarazione di
recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qua	ılsiasi titolo.
Art. 6	
TRATTAMENTO DEI DATI	
Con il presente atto, il personale coinvolto nelle attività ogget	to della presente
convenzione, è autorizzato, ai sensi del Regolamento Europe	eo sulla Privacy
2016/679, al trattamento dei dati personali ai soli fini dell'espletam	ento delle attività
di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze deriv	ranti dalle stesse.
Tutti i dati e le informazioni di cui i Dirigenti Medici entrerann	no in possesso in
ragione della presente convenzione, sia in occasione dell'attività, sia	a in relazione alla
loro presenza nei locali dell'ASL Sulcis Iglesiente, dovranno e	ssere considerati
riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi mod	o ed in qualsiasi

 forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione,	
 secondo la normativa vigente in materia.	
Art. 7	
FORO COMPETENTE	
 Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente sarà quello di Cagliari.	
 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti	
 norme in materia.	
 Art. 8	
 DISPOSIZIONI FINALI	
 Il presente atto, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte richiedente, ai	
 sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e ss.mm.ii.	
 È soggetto alle imposte di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del	
 1972, e le stesse restano a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto	
della convenzione.	
Il presente atto, composto da n. 5 pagine e da n. 8 articoli, è sottoscritto dalle parti	
 con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come	
modificato dall'art. 6 del D. Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa	
lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.	
 Il Direttore Generale Il Direttore Generale	
 ARNAS G. Brotzu ASL Sulcis Iglesiente	
(Dott.ssa Agnese Foddis) (Dott.ssa Giuliana Campus)	